

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista  
Revisore legale

**Anna Antonella Trotta**

Dottore Commercialista

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Ragioniera

**Ivan Cevoli**

Ragioniere

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 8 lì novembre 2022

## CIRCOLARE N.11/2022

### 1. Cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022

Con il provvedimento del 06.10.2022 n. 376961, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2022 n. 253445, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 riconosciuti alle:

- imprese energivore (art. 6 co. 1 del DL 115/2022);
- imprese gasivore (art. 6 co. 2 del DL 115/2022);
- imprese non energivore (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);
- imprese diverse da quelle gasivore (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 6.10.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas.

La comunicazione deve avvenire:

- sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

### 2. Indennità *una tantum* di 150 euro- Istruzioni operative

L'INPS con la circolare del 17.10.2022 n.116, ha dettato le indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 150,00 euro ex art. 18 del DL 144/2022. Tale indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (anche somministrati ma esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico e gli OTD):

- aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro (nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

[segreteriaarm@studiosignoriello.it](mailto:segreteriaarm@studiosignoriello.it)

superamento del massimale annuo o che beneficino della riduzione contributiva prevista dall'art. 55 del DL 50/2017);

- non titolari dei trattamenti di cui all'art. 19 del DL 144/2022;
- con rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, anche parziale) nel mese di novembre 2022;
- una sola volta (anche in presenza di più rapporti di lavoro).

L'indennità:

- è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- non deve essere erogata se la retribuzione del mese di competenza novembre 2022 risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'INPS.

L'indennità viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), dietro la presentazione di apposita dichiarazione da parte del dipendente nella quale attestare di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

Il datore di lavoro recupera il credito maturato dall'erogazione dell'indennità tramite UniEmens, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022.

### **3. Prospetto “Aiuti di Stato” dei modelli Redditi 2019**

In data 18.10.2022 con il provvedimento n. 389471, sono state definite le modalità con le quali l'Agenzia dell'Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2018, ai fini dell'adempimento spontaneo di cui all'art.1 co. 636 della L.190/2014.

Per regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, il provvedimento specifica, in particolare:

- qualora la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. In tal caso, a seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;

- qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato" come sopra esposto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime *de minimis* illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

#### **4.Crediti d'imposta Energia e Gas -Chiarimenti**

Con la risposta a interpello 536/2022, è stato chiarito che i crediti d'imposta energia e gas possono essere trasferiti, anche parzialmente, dalle società appartenenti al consolidato alla società consolidante per essere utilizzati, entro il 31.12.2022, ai fini della compensazione con l'IRES del gruppo.

In tal caso, non configurandosi un'ipotesi di cessione, non è richiesto:

- il trasferimento dell'intero credito d'imposta;
- il visto di conformità;
- l'invio della comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate.

L'eventuale parte residua delle agevolazioni potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società consolidate, ma non potrà essere ceduta ad altri soggetti, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge.

Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla società consolidante, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero ad un terzo.

Con la risposta a interpello 538/2022 è stato precisato che rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l'energia rivenduta.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che le norme dispongono che il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale delle "*spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata*" dalle imprese energivore, nel caso di specie rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d'imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.

## 5. Principali adempimenti

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.11.2022 | Rivalutazione partecipazioni non quotate | <p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2022, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li><li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 14% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Trasmissione dati acquisti dall'estero   | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul> |

|            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.11.2022 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Versamento IVA mensile               | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul> |

|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.11.2022 | Versamento IVA terzo trimestre 2022 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul> <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul> |
| 25.11.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT     | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di ottobre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi al mese di ottobre 2022, appositamente contrassegnati, in via</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               | <p>obbligatoria o facoltativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p>                                                                                                                                                             |
| 28.11.2022 | Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l'opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta devono presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020, oppure il solo affrancamento della riserva in sospensione d'imposta;</li> <li>• richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata oppure optare per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori alberghiero e termale che hanno effettuato la rivalutazione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita.</p> |

|            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.11.2022 | Remissione “in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie | <p>I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione <i>in bonis</i>” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando la prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;</li> <li>• versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</li> </ul> |
|            | Trasmissione telematica modello CNM                                                | <p>La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Presentazione domande indennità <i>una tantum</i>                                  | <p>I professionisti iscritti alle Casse professionali di previdenza e assistenza e i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare all’ente previdenziale di iscrizione la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di concessione dell’indennità <i>una tantum</i> di 200,00 euro e dell’eventuale integrazione di 150,00 euro;</li> <li>• secondo le modalità stabilite dall’ente stesso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.11.2022 | Opzione per il consolidato fiscale                          | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2022;</li> <li>• nell'ambito del modello REDDITI 2022.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;</li> <li>• il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.</li> </ul>                                                                                     |
|            | Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021 | <p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via telematica entro il 30.11.2022, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021, relative al 2020;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo;</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> </ul> |

|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30.11.2022 | Versamento rate sospese della "rottamazione delle cartelle" | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022       | <p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'IRPEF;</li> <li>alla cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011;</li> <li>all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni;</li> <li>all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);</li> <li>all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);</li> <li>all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p> |
| 30.11.2022 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2022       | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");</li> <li>dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.11.2022 |                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero.</li></ul> Tali versamenti non possono essere rateizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC EN ENC 2022 | <p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>all'IRES;</li><li>alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo";</li><li>all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;</li><li>all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>");</li><li>all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero;</li><li>all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero.</li></ul> Tali versamenti non possono essere rateizzati |
|            | Versamento acconti IRAP                                      | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2022.</p> <p>Dal periodo d'imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali, non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in acconto.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

